



Lavoratori salvaguardati

– Messaggio Inps n. 13343 del 9 agosto 2012 -

>Nota congiunta Cgil Inca<

Dipartimento Welfare e Nuovi diritti Cgil

Area previdenza e assistenza Inca

Care/i compagne/i,

come sapete continuiamo a batterci per una soluzione previdenziale rivolta a tutti i lavoratori interessati, scelta che il Governo si rifiuta di fare. Questa necessità ed urgenza è stata nuovamente ribadita di recente unitariamente da CGIL CISL e UIL. In una nota le organizzazioni sindacali, inoltre, hanno chiesto che anche quelle forze politiche che hanno riconosciuto la necessità di dare soluzioni a questa grande emergenza sociale siano conseguenti agli impegni più volte assunti.

La presente nota riguarda il messaggio INPS n. 13343 del 9 agosto 2012 relativo ai primi 65.000 lavoratori salvaguardati.

Per quanto riguarda i 55.000 derogati dall'art. 22 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, faremo un primo commento, tenendo conto che per l'applicazione di questo articolo sarà necessario attendere l'emanazione del decreto interministeriale appositamente previsto. Il decreto dovrebbe essere emanato entro il 14 ottobre.

Per facilitare il lavoro di chi opera allo sportello abbiamo predisposto delle slides che riassumono in maniera semplice e sintetica le categorie dei beneficiari della deroga e le condizioni per accedere alla deroga stessa, i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità previsti dalla normativa precedente il decreto legge 201 del 2011, il monitoraggio ed i criteri di selezione dei 65000, alcune indicazioni operative.

Messaggio INPS 13343 del 9 agosto 2012

Speranza di vita

Il messaggio INPS 13343 del 9 agosto ha sostituito il messaggio INPS 13052 del 3 agosto che, come ricorderete o come avrete appreso dalla stampa, è apparso sul sito INPS per poche ore e poi è stato oscurato anche a seguito delle proteste fatte dalla CGIL, da Confindustria e, a quanto ci risulta, anche da altri soggetti.

Il messaggio 13052 è stato contestato dal momento che affermava, con grande sicurezza e senza alcuna valida argomentazione, che la speranza di vita si applicava anche ai quarantisti e cioè a quei lavoratori che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica. La CGIL e l'INCA hanno sempre sostenuto, invece, che la speranza non si applica ai quarantisti visto che la previgente normativa non la prevedeva. Nei confronti dei quarantisti è previsto, invece, il posticipo della decorrenza della pensione di un mese nel 2012, di due mesi nel 2013 e di tre mesi nel 2014. La CGIL ha sempre sostenuto poi che sarebbe necessario non applicare la speranza di vita a tutti i soggetti salvaguardati.

Con il messaggio 13343 l'INPS ha concordato con il Ministero del lavoro la seguente posizione: la speranza di vita non si applica (sia per i quotisti sia per i quarantisti) solo ai lavoratori in mobilità ordinaria cessati dal lavoro entro il 31 dicembre 2011. Per i cessati dal 1 gennaio 2012 la speranza di vita si applica a tutti.

E' evidente che tale interpretazione è sicuramente un passo avanti rispetto all'originaria posizione assunta dall'INPS: anche se, a nostro avviso, sia l'INPS sia il Ministero del lavoro potevano arrivare a soluzioni più favorevoli ai lavoratori. Si poteva infatti dire, come noi sosteniamo da sempre, che la speranza di vita non si applica ai quarantisti di tutte le categorie dei possibili beneficiari e poi trovare analoghe soluzioni per i quotisti, senza fissare la data di cessazione dal lavoro al 31 dicembre 2011. Non si capisce infatti perché lavoratori con accordi sottoscritti prima del 4 dicembre 2011, ma cessati dal lavoro nel 2012 debbano subire l'applicazione della speranza di vita!

In data 13 agosto 2012 il Ministero del lavoro ha finalmente espresso il suo parere in merito ad un quesito che gli era stato posto dall'INPS a maggio. Con tale parere, che si allega, il Ministero del lavoro afferma che la speranza di vita non si applica ai quarantisti.

In seguito a tale parere l'INPS ci ha comunicato che sta rivedendo le procedure e che sta scrivendo un nuovo messaggio. Per poter esprimere qualsiasi giudizio in merito è evidente che dovremo attendere la pubblicazione del nuovo messaggio.

Lavoratori in mobilità ordinaria.

Per quanto riguarda i lavoratori in mobilità ordinaria nel messaggio INPS, oltre alla questione relativa alla speranza di vita di cui abbiamo già detto, ci sono altre cose importanti.

L'Inps, infatti, ha giustamente precisato che nel computo dei lavoratori in mobilità ordinaria devono essere considerati anche quelli per i quali interventi legislativi successivi hanno esteso l'applicazione della legge 223 del 1991: si tratta dei lavoratori licenziati da aziende di commercio (con più di 50 dipendenti e fino a 200), da aziende per l'espletamento di attività logistica (con più di 200 dipendenti o che occupino da 50 a 200 dipendenti), di lavoratori licenziati da agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e da imprese di vigilanza (articolo 7, comma 7, legge 236/1993); dei lavoratori del trasporto aereo e delle società derivate (art.1 bis del D.L. 249/2004, convertito nella legge 291/2004, così come integrato e modificato dal D.L.134/2008, convertito con modificazioni nella legge 166/2008); dei lavoratori delle società di gestione aeroportuale e delle società derivate (art.2, comma 37 legge 203/2008).

L'INPS ha altresì precisato che la salvaguardia non opera nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità di mobilità in deroga.

Altra questione estremamente importante riguarda la verifica dei requisiti per il diritto a pensione (requisiti che debbono essere maturati entro il periodo di fruizione della mobilità). Per quanto attiene la verifica dei requisiti l'INPS infatti chiarisce che per ogni lavoratore in mobilità ordinaria la verifica del diritto a pensione va fatta alla data del 24 luglio 2012, data di pubblicazione del decreto interministeriale. Ciò vuol dire che l'INPS terrà in considerazione eventuali periodi di lavoro svolti prima del 24 luglio ai fini del prolungamento del periodo di fruizione della mobilità entro il quale deve essere maturato il diritto a pensione, mentre eventuali periodi di lavoro a tempo determinato svolti successivamente al 24 luglio mentre serviranno comunque a prolungare la mobilità non verranno però presi in considerazione ai fini della verifica del diritto a pensione.

Mobilità lunga

Nell'allegato 4 al messaggio INPS i lavoratori in mobilità lunga non appaiono esclusi né dall'applicazione della speranza di vita, né dall'aumento dell'età pensionabile previsto per le lavoratrici dalla legge 148 del 2011.

Poiché le lavoratrici ed i lavoratori in mobilità lunga vengono di fatto accompagnati alla pensione, abbiamo chiesto all'INPS di chiarirci definitivamente se nei confronti di questi lavoratori ci sarà un prolungamento della mobilità visto che, a causa dei predetti aumenti, moltissime lavoratrici e molti lavoratori potrebbero finire la mobilità lunga senza aver maturato il diritto a pensione.

La risposta dell'INPS è stata molto confusa, alla fine si sono limitati a dirci che sono in corso ulteriori approfondimenti con il Ministero del Lavoro.

Lavoratori titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito

Con decreto del Ministero del lavoro del 3 agosto 2012 è stato stabilito che gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo di solidarietà per un periodo massimo di 60 mesi e che in tale periodo devono essere raggiunti i requisiti sia per il diritto alla pensione, ivi compresi gli aumenti dovuti alla speranza di vita, sia per la decorrenza della pensione stessa.

Nel messaggio l'INPS chiarisce che solo per i soggetti già titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011 qualora l'aumento della speranza di vita faccia maturare il diritto a pensione oltre il limite massimo dei 60 mesi verrà prolungata, a carico dei Fondi di solidarietà, l'erogazione dell'assegno fino al conseguimento della pensione.

Nulla dice il messaggio INPS in merito ai soggetti che hanno fatto accordi entro il 4 dicembre 2011, che dovrebbero cessare dal lavoro nel 2012 e che come

precisato dal decreto interministeriale del 1 giugno dovrebbero restare a carico dei fondi fino al compimento del 62 esimo anno di età, anche se maturano il diritto a pensione prima di tale età. Per queste fattispecie l'INPS si limita a dire che " sono in corso approfondimenti per l'adozione di misure volte ad assicurare la tutela dei lavoratori che compiono 62 anni oltre il periodo massimo di permanenza nel fondo".

Autorizzati ai versamenti volontari

Per quanto riguarda gli autorizzati ai versamenti volontari l'INPS nel messaggio precisa che per la condizione di non aver più lavorato dopo l'autorizzazione ai VV gli interessati dovranno presentare una dichiarazione di responsabilità.

L'INPS precisa che i lavori socialmente utili, non comportando l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comportano l'esclusione dalla salvaguardia.

Altra precisazione riguarda i contributi volontari ricongiunti: in tale fattispecie non opera più la salvaguardia visto che i contributi volontari ricongiunti sono da considerarsi a tutti gli effetti come contribuzione obbligatoria versata direttamente all'ente presso cui si è accentrata la posizione assicurativa.

La salvaguardia non opera per coloro che sono autorizzati ai versamenti volontari ad integrazione per periodi di part-time o che sono autorizzati ai versamenti volontari per periodi di sospensione dal lavoro non coperti da contribuzione (aspettative non retribuite). Tali fattispecie non possono essere equiparate all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria concessa nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.

Monitoraggio

Il monitoraggio sarà fatto per i lavoratori in mobilità ordinaria e lunga, per i lavoratori titolari di assegno straordinario a carico dei Fondi di solidarietà, per gli autorizzati ai versamenti volontari, per i cessati dal lavoro entro il 31 dicembre 2011 con accordi individuali o collettivi in base al criterio della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per i lavoratori in esonero dal servizio, il criterio è quello della data di inizio dell'esonero dal servizio.

Per i lavoratori in congedo straordinario per assistere figli con disabilità, in assenza di specifiche previsioni normativa, l'INPS ha scelto come criterio quello di individuare i soggetti più prossimi al perfezionamento del diritto a pensione.

Riunione Commissioni CIV Consiglio di indirizzo e vigilanza) con la Direzione generale INPS. (6 settembre 2012)

In questa riunione abbiamo fatto l'elenco dei comportamenti estremamente eterogenei e difformi delle sedi INPS rispetto alla platea dei lavoratori salvaguardati (appuntamenti dilazionati troppo a lungo nel tempo, appuntamenti mancati, appuntamenti rinviati all'ultimo momento senza alcuna valida motivazione, ecc, appuntamenti verificatisi e finiti con risposte completamente diverse da sede a sede sulla speranza di vita, sul diritto a pensione ecc, appuntamenti con persone estremamente gentili e qualificate e appuntamenti con persone che si rifiutano di dare informazioni rinviando ai Patronati, lettere che non sono arrivate relativamente all'anno 2009 sia per i lavoratori in mobilità ordinaria sia per i titolari di assegno straordinario, problemi sugli estratti conto dei lavoratori Telecom, necessità che l'Istituto rilasci una ricevuta ad ogni lavoratore che deve essere inserito nella lista, problemi di procedure e tante altre cose ancora..)

Rispetto a tale situazione abbiamo ovviamente chiesto all'Istituto di intervenire immediatamente per garantire un servizio qualificato, efficiente ed omogeneo sull'intero territorio nazionale. L'INPS ci ha comunque precisato quanto segue:

- 1) l'Istituto ha preso atto che qualcosa non ha funzionato per l'anno 2009, quindi per l'anno 2009 verranno inviate altre lettere.
- 2) Identico problema è successo per i lavoratori Telecom: le lettere sono arrivate solo ai quotisti e non ai quarantisti, anche in questo caso dovrebbero essere inviate altre lettere,
- 3) le posizioni assicurative dei lavoratori Telecom cui mancavano gli anni 2005 e 2006 (in tutto od in parte) sono state rimesse a posto,
- 4) l'INPS ha dichiarato che sta per varare una procedura che permetterà ai singoli lavoratori con il proprio PIN di poter andare a verificare se il proprio nome è stato inserito nell'elenco dei potenziali beneficiari. Ovviamente ci auguriamo che questa procedura venga messa a disposizione anche dei Patronati.

Vi preghiamo, comunque, di tenerci continuamente informati sui comportamenti delle sedi territoriali dell'INPS.

Vi alleghiamo per completezza anche il messaggio INPS 13719 del 22 agosto 2012 con cui l'INPS ha rilasciato alle proprie strutture territoriali la procedura relativa al Monitoraggio 65000 con tutte le istruzioni necessarie per l'inserimento nella lista dei potenziali beneficiari. E' da rilevare che dalle segnalazioni che ci sono pervenute risulta che sono ancora molte le sedi dell'Istituto che affermano di non aver ancora ricevuto la procedura.

Articolo 22 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012

La CGIL ha sempre sostenuto che la salvaguardia deve operare per tutte le lavoratrici e per tutti i lavoratori interessati senza vincoli numerici e senza vincoli di risorse.

Che il Governo avesse torto sui numeri lo dimostra lo stesso articolo 22 del D.L. 95 visto che con tale articolo la salvaguardia viene estesa ad altri 55000 lavoratori.

Purtroppo sono ancora tanti i lavoratori che rimangono fuori dalle deroghe. A nostro avviso, infatti, le cifre fornite dall'INPS e smentite dalla Fornero sono invece molto vicine al vero. Inoltre ci sono lavoratrici e lavoratori che proprio non sono stati inseriti nelle deroghe: si tratta dei lavoratori più fragili e più penalizzati, i lavoratori licenziati senza accordi individuali o collettivi! E' necessario che tali lavoratori rientrino nelle deroghe.

Il nostro giudizio come CGIL sull'articolo 22, lo abbiamo già dato. Si tratta di un articolo che non solo non risolve la questione per tutti i salvaguardati ma che crea ulteriori problemi e disparità di trattamento anche tra gli stessi salvaguardati.

In base all'articolo 22 risultano salvaguardati:

- 1) 40000 lavoratori in mobilità (ordinaria o lunga) sulla base di accordi stipulati "in sede governativa" entro il 31 dicembre 2011, anche se alla data del 4 dicembre 2011 non risultavano collocati in mobilità. In caso di mobilità ordinaria il diritto a pensione deve essere perfezionato entro il periodo di fruizione della mobilità. Per questi lavoratori, in deroga alla riforma del mercato del lavoro, continua ad applicarsi la disciplina della mobilità vigente alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo alla durata della mobilità stessa. Se la Fornero non si fosse impuntata su una interpretazione restrittiva della norma (lavoratori collocati in mobilità alla data del 4 dicembre 2011) ma avesse accolto la nostra giusta tesi interpretativa (lavoratori collocati in mobilità in base ad accordi sottoscritti alla data del 4 dicembre 2011) non ci sarebbe stato bisogno di fare un'altra norma di legge. Il fatto poi che l'articolo 22 faccia riferimento solo agli accordi stipulati in sede governativa (Ministero del lavoro, dello sviluppo, Presidenza del Consiglio dei Ministri) appare estremamente lesivo dei diritti dei lavoratori, visto che vengono esclusi tutti gli accordi stipulati a livello aziendale e territoriale.
- 2) 1600 lavoratori non ancora titolari di assegno straordinario a carico dei fondi di solidarietà di settore alla data del 4 dicembre 2011, ma per i quali il diritto all'accesso ai fondi era previsto da accordi stipulati alla data del 4 dicembre 2011, ferma restando la loro permanenza nei fondi fino al 62esimo anno di età. Anche per questa fattispecie sappiamo che ci sono

lavoratori che potrebbero finire la permanenza nel fondo (60 mesi) prima del compimento del 62esimo anno di età.

- 3) 7400 soggetti autorizzati ai versamenti volontari alla data del 4 dicembre 2011 che maturano i requisiti per il diritto e per la decorrenza della pensione tra il 24esimo ed il 36esimo mese successivo al 6 dicembre 2011. Badate bene che la norma è scritta in maniera particolarmente subdola, visto che si sarebbe potuto scrivere "che maturano i previsti requisiti entro il 6 dicembre 2014 (oppure entro il trentaseiesimo mese dal 6 dicembre 2011)." Così come è stata scritta la norma, invece, facendo esplicito riferimento per il perfezionamento dei requisiti solo all'anno successivo alla fine della precedente deroga (i requisiti devono essere raggiunti tra il 6 dicembre 2013 e il 6 dicembre 2014) potrebbe essere una vera e propria cattiveria, escludendo dall'applicazione della nuova salvaguardia proprio coloro che magari per raggiunti limiti numerici non sono riusciti a rientrare nella deroga prevista dal decreto interministeriale del 1 giugno. Ci auguriamo che questa non sia stata la volontà del legislatore, ma con la Fornero a pensar male ci si indovina. Per questa fattispecie sono citate solo queste condizioni, ma è evidente, essendo stato il decreto interministeriale del 1 giugno citato nel primo comma dell'art. 22 che si applicheranno anche le ulteriori condizioni previste dal decreto stesso (aver versato o accreditato almeno un contributo volontario alla data del 6 dicembre 2011, non aver più prestato attività lavorativa dopo l'autorizzazione ai versamenti volontari),
- 4) 6000 lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del c.p.c., o in ragione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale e che perfezionano la decorrenza della pensione nel periodo compreso tra il 24esimo ed il 36esimo mese successivo al 6 dicembre 2011". Anche in questo caso valgono le considerazioni che abbiamo fatto al punto precedente.

Per l'attuazione della salvaguardia è prevista l'adozione di un decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 135/2012 (15 agosto 2012).

Vi terremo continuamente informati sugli sviluppi della questione.

Fraterni saluti

Per la CGIL

Rita Cavaterra
Sandro del Fattore

Per l'INCA

Giuliano Ferranti
Luigina De Santis

Roma 10 settembre 2012